

PREMESSA

La presente ricerca è dedicata al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento all'invalidità canonica per simulazione.

Per ciò che riguarda la metodologia seguita nella ricerca, si è anzitutto ritenuto imprescindibile una trattazione dei profili generali degli istituti del matrimonio concordatario e della delibazione, nel significativo passaggio dal Concordato Lateranense del 1929 all'Accordo di revisione del 1984.

Si è poi ritenuto fondamentale dar conto del notevole ruolo rivestito in materia dalla giurisprudenza, in particolare da quella di legittimità. La Corte di Cassazione infatti, nell'esercitare la propria funzione nomofilattica, ha contribuito grandemente all'evoluzione del diritto ecclesiastico, adattando ai casi concreti quei principi fondamentali dell'ordinamento –il cui rispetto è alla base del procedimento deliberativo- altrimenti destinati a rimanere “fluidi” o troppo generici. A rendere il quadro più complesso è la difficoltà di delimitare sempre con precisione i confini delle giurisdizioni ecclesiastica e civile.

Nel primo capitolo si trattano i principali aspetti del matrimonio concordatario: pubblicazioni, celebrazione, trascrizione.

Il secondo capitolo affronta i principali nodi problematici del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: procedimento, giurisdizione, rispetto del diritto di difesa, compatibilità delle pronunce con l'ordine pubblico.

Nel terzo ed ultimo capitolo si prende in esame il tema specifico della simulazione, certamente uno degli aspetti del matrimonio concordatario maggiormente affrontate dalla giurisprudenza. Ci si sofferma in particolare sulla simulazione unilaterale, questione che riguarda direttamente l'operatività del limite dell'ordine pubblico, principio

invalicabile che governa il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica.

CAPITOLO I. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO: PROFILI GENERALI

1.1. PUBBLICAZIONI E CELEBRAZIONE

Nel vigente ordinamento italiano, l'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984 (diventato esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121), fortemente innovativo del previgente istituto, disciplinato dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929¹, regola il cosiddetto “*matrimonio concordatario*“. Con tale espressione si intende quel matrimonio che, previa pubblicazioni presso l'Albo Pretorio del Comune di residenza dei nubendi, celebrato dinnanzi ad un ministro del culto cattolico e successivamente trascritto nei registri dello stato civile, acquista piena efficacia nell'ordinamento dello Stato Italiano, generando a carico dei coniugi reciproci diritti e doveri giuridicamente tutelati.

Naturalmente, nel nostro ordinamento, alternativa a quella sopra descritta è la forma matrimoniale disciplinata dal codice civile agli articoli 79 e segg. c.c., della quale si enunceranno, per completezza della trattazione, i caratteri fondamentali.²

Per il diritto italiano il termine “matrimonio” indica allo stesso tempo sia l'atto matrimoniale, il cosiddetto *matrimonium in fieri*, sia il rapporto venutosi a creare tra i coniugi in conseguenza dell'atto, il

¹ Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia,

² La forma matrimoniale concordataria, fin dalla sua istituzione con il concordato del 1929, è stata per lungo tempo la forma maggioritaria nel nostro ordinamento. I più recenti dati ISTAT indicano tuttavia che, per ciò che riguarda i primi matrimoni con sposi entrambi italiani, la percentuale dei matrimoni con solo rito civile sia in costante aumento. Per l'ISTAT nell'anno 2015 su cento di detti matrimoni il 45,3% vengono celebrati con solo rito civile. Altro fenomeno significativo è rappresentato dal fatto che i matrimoni civili hanno percentuali molto più elevate nei centri urbani, rispetto a quelli rurali. A testimonianza, che nel centro sud e nei piccoli paesi le tradizioni sono maggiormente consolidate. Cfr. *rapporto annuale istat*, anno 2016, in www.istat.it.

cosiddetto *matrimonium in facto*. La cornice giuridica all'interno della quale si iscrive la disciplina del matrimonio civile è rappresentata dagli artt. 29 e 30 della Costituzione. Il primo tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, a sua volta basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Il secondo tutela, invece, la prole, anche nel caso in cui i genitori siano incapaci.

Del matrimonio civile si occupano poi specificamente gli articoli 84 e ss. c.c. che stabiliscono le condizioni necessarie per contrarre validamente matrimonio, le formalità preliminari, le opposizioni allo stesso, le forme per la sua celebrazione.

Di particolare importanza sono poi gli articoli 143, 144 e 147 c.c.³, dei quali peraltro deve essere data lettura obbligatoria anche da parte del ministro del culto nel matrimonio concordatario. Questi riguardano i diritti e i doveri dei coniugi, contengono indicazioni sull'indirizzo della vita familiare e della residenza, ed illustrano i doveri dei coniugi nei confronti dei figli.

Diversamente da quello concordatario, celebrato di fronte al ministro del culto cattolico, il matrimonio civile, ex art. 106 c.c., deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale, davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di celebrazione.

È dato ormai acquisito nella storia delle civiltà che il matrimonio non venga collocato esclusivamente in una dimensione civile. Esso, infatti,

³ Cfr art 143 c.c.: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”. Art. 144 c.c.: “I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.”. E vedi art 147 c.c.: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.”.

acquisisce anche una dimensione che può essere definita religiosa e sacrale. Tale istituzione ha inevitabilmente destato quindi l'interesse di chiese e gruppi religiosi che ne hanno fatto oggetto di precetti destinati ai propri seguaci.⁴

Accade peraltro che in molti ordinamenti, diversi da quello italiano, anche attualmente vigenti, la totale regolamentazione del matrimonio sia esclusivamente demandata alle Istituzioni Religiose.

Tralasciando le vicende storiche che in passato hanno interessato l'Istituto Matrimoniale, in particolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, nonché la genesi e il contenuto dei Patti lateranensi del 1929⁵, la normativa vigente che disciplina il matrimonio concordatario, è oggi contenuta negli accordi intervenuti tra Santa Sede e Stato Italiano nell'anno 1984, in particolare nella legge che ratifica di tali accordi: Legge 25 marzo 1985 n.121 avente ad oggetto “ *Ratifica ed Esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede*”.

Per quanto riguarda più specificatamente il Matrimonio Concordatario, tale disciplina è contenuta nell'art. 8 della citata legge, nonché nell'art. 4 del protocollo addizionale.⁶ Il citato articolo 8 contiene prima di tutto una serie di norme che disciplinano l'iter procedimentale

⁴PAOLO MONETA, *Matrimonio Religioso e Ordinamento Civile*, Giappichelli Editore, Torino, 2002, pag. 3 e segg..

⁵ Su tale vicenda storica si veda PAOLO MONETA, *Matrimonio Religioso e Ordinamento Civile*, Giappichelli Editore, Torino, 2002. LUCIANO MUSSELLI, *Diritto e Religione in Italia ed in Europa*, Giappichelli Editore, Torino, 2016. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012. RAFFAELE BOTTA, *Materiali di diritto ecclesiastico. Matrimonio religioso e giurisdizione dello stato*, Bologna, Il mulino, 1997.

⁶ È interessante notare come l'Ordinamento Statuale, nel libro I del codice civile, nel titolo VI, dedicato all'istituto del matrimonio, non dia mai una definizione del matrimonio-atto, diversamente il Codice Canonico definisce il matrimonio come: “il patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione e educazione della prole”. Per tale considerazione vedi FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012. ERICO VITALI, ANTONIO G. CHIZZONITI. *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Milano, ed. Giuffrè, 2006. BALBI RAFFAELE, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Torino, Giappichelli ed., 2014.

attraverso cui si giunge alla celebrazione del Matrimonio. Vi sono poi indicazioni, sia pure limitate, circa il contenuto del matrimonio “atto”, celebrato dinanzi al ministro del Culto Cattolico. In particolare vengono descritti taluni obblighi ricadenti sul ministro del culto officiante e talune facoltà per i nubendi di inserire dichiarazioni riguardanti lo Status Giuridico Patrimoniale della Famiglia⁷. Infine, di precipua importanza per la presente trattazione, nell’art. 8 è contenuta la disciplina di un atto giuridico ritenuto essenziale al fine del dispiegamento degli effetti civilistici del matrimonio, precisamente la trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile.⁸

La particolare importanza che lo Stato attribuisce a detto istituto è testimoniata dal fatto che l’ordinamento statale, attraverso l’ufficiale dello Stato Civile, si riserva la facoltà di negare la trascrizione stessa quando ricorrano alcune circostanze. In particolare, essa non può essere consentita se uno o entrambi i coniugi non hanno raggiunto l’età minima per la celebrazione del matrimonio⁹; ancora essa viene negata qualora sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

Tuttavia, in tali casi si precisa che la trascrizione è ammessa quando, per la legge civile, siano già scaduti i termini per la proposizione dell’azione di nullità o di annullamento.

⁷ Nell’atto di matrimonio “ ... potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”

⁸ Secondo l’opinione prevalente si parla di “effetto costitutivo della trascrizione”. FRANCESCO FINOCCHIARO, Commentario al codice civile. Matrimonio (artt. 79-83 del Cod. Civ.), Bologna, Zanichelli, 1971.

⁹ A questo proposito è certamente utile ricordare che i due ordinamenti prevedono diverse soglie di età minima per contrarre matrimonio. Il codice civile prevede il raggiungimento della maggiore età, 18 anni, salvo che, in deroga a tale disposizione, il Tribunale dei Minorenni, verificata la sussistenza di gravi motivi e accertato il grado di maturità psico-fisica richiesto, conceda l’emancipazione al minore ultra sedicenne, autorizzandolo a contrarre matrimonio. Per quanto riguarda invece il matrimonio canonico, il canone 1083 prevede come età minima per contrarre matrimonio il compimento degli anni 16 per l’uomo e dei 14 per la donna. È interessante notare come l’età sia considerata dal diritto canonico tra gli impedimenti temporanei, di diritto umano ecclesiastico, come tali dispensabili dall’Ordinario del luogo. Diversa scuola di pensiero considera invece l’età come impedimento di diritto divino naturale, per ciò stesso indispensabile, nel caso in cui il soggetto sia, a causa della sua giovane età, palesemente non in grado di autodeterminarsi liberamente.

Nella seconda parte dell'art. 8, viene poi regolamentata la disciplina del riconoscimento da parte dello Stato delle sentenze pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio. Di questo aspetto, il quale costituisce l'oggetto primario della presente trattazione, ci occuperemo nel dettaglio in seguito.

Di particolare importanza è poi il Protocollo addizionale alla medesima legge, il quale detta norme integrative all'art. 8. In particolare vengono in esso individuati gli impedimenti alla trascrizione previsti genericamente dall'art. 8 n. 1 lett. b.

Infine, sempre nel medesimo protocollo addizionale, si precisano alcuni importanti principi di diritto processuale. Nello specifico si afferma che:

- a) Le norme di cui agli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, riguardanti i procedimenti afferenti al riconoscimento di efficacia di sentenze straniere, debbono tener conto della specificità dell'ordinamento canonico;
- b) si enuncia il principio secondo cui il passaggio in giudicato delle Sentenza di Nullità emesse dai Tribunali Ecclesiastici va accertato secondo i principi del rito Canonico;
- c) è precluso alla Giurisdizione italiana, nell'ambito del giudizio di delibazione, il riesame del merito;
- d) si dettano infine norme di diritto transitorio riguardanti i matrimoni celebrati prima della revisione del concordato.

Dunque, il citato art. 8 ed il successivo protocollo integrativo contengono norme disciplinanti, sia gli aspetti sostanziali del matrimonio concordatario, sia aspetti più specificatamente processualistici, relativi al procedimento attraverso cui giungere al riconoscimento di efficacia nel nostro ordinamento delle sentenze canoniche di nullità dell'atto matrimoniale.

Da ultimo si segnala che, sempre a livello normativo e per ciò che attiene all'Istituto del Matrimonio Concordatario, risulta ancora in vigore,

per la parte di norme non espressamente abrogate dalla nuova intesa, la **cosiddetta legge matrimoniale 27 maggio 1929 n. 847**.

In estrema sintesi può quindi dirsi che, per i coniugi nubendi, l'opzione del matrimonio concordatario, se primariamente sembra essere dettata da valutazioni di ordine religioso, reca con sé conseguenze di non poco rilievo anche sul piano più strettamente giuridico, la prima delle quali sembra essere quella dell'attribuzione di competenza giurisdizionale, in particolare sulla validità del matrimonio "atto", ad un organo non appartenente allo Stato.¹⁰

Diversamente da quanto appena rilevato in merito al matrimonio "atto", si deve invece considerare che, anche per quanto riguarda il Matrimonio Concordatario, il matrimonio "rapporto", specie sul piano dei reciproci diritti e doveri, è disciplinato dalla normativa statutale. A tale proposito non è casuale il fatto che il concordato del 1984 preveda per il Parroco Officiante l'obbligo di dare lettura degli artt. del codice civile, 143 e seguenti, riguardanti i reciproci diritti e doveri dei coniugi.

Sempre nell'ambito delle problematiche inerenti alla regolamentazione dello matrimonio "rapporto", v'è da dire che la scelta "laica" operata dal nostro ordinamento non è parimenti riscontrabile in altri e diversi modelli di Stato, calati in differenti contesti culturali. Com'è noto, infatti, in alcuni ordinamenti, specie quelli di matrice islamica, è esclusivamente la legge religiosa a disciplinare il rapporto matrimoniale.

Dopo aver tratteggiato nei suoi caratteri essenziali la normativa del matrimonio concordatario, come scaturente dal concordato del 1984, ci occupiamo adesso nel dettaglio dei primi due momenti costitutivi dell'iter

¹⁰ Come si vedrà in seguito, tale affermazione non è condivisa da quella parte della dottrina che, anche in caso di Matrimonio Concordatario, ritiene esservi una giurisdizione concorrente, se non addirittura esclusiva dell'Autorità Giurisdizionale Italiana. Sull'argomento vedi PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile, terza edizione*, Torino: G. Giappichelli, 2002. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012. RAFFAELE BOTTA, *Materiali di diritto ecclesiastico. Matrimonio religioso e giurisdizione dello stato*, Bologna, Il mulino, 1997.

procedimentale disciplinato dal concordato stato-chiesa, precisamente delle *Pubblicazioni Matrimoniali* e della *Celebrazione del Matrimonio*.¹¹

Le *Pubblicazioni Civili* costituiscono senza dubbio il primo importante momento dell'iter formativo del Matrimonio Concordatario. La stessa norma concordataria attribuisce grande rilevanza all'istituto delle Pubblicazioni, laddove l'art. 8 recita espressamente: “*sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, **previe pubblicazioni nella casa comunale***”.

È indubbio quindi che l'ordinamento ritenga di primaria importanza le pubblicazioni, che risultano prodromiche alla costituzione di un valido vincolo matrimoniale, dal quale consegue la possibilità di acquisire effetti civili.

Nell'ambito del nostro ordinamento si conoscono diverse forme pubblicitarie, ognuna con diversa e peculiare efficacia giuridica. Si usa distinguere tra pubblicità-costitutiva e pubblicità-notizia. La prima ha lo scopo di costituire il vincolo giuridico, la seconda invece riveste scopi meramente pubblicitari, rende cioè edotto del compimento dell'atto chiunque potrebbe avere un interesse contrario a che questo si compia.

Le Pubblicazioni Matrimoniali, effettuate dall'ufficiale di Stato Civile (nella pratica un funzionario comunale), assolvono certamente a tale seconda funzione, quella cioè di rendere pubblica la volontà dei nubendi di contrarre

¹¹ In dottrina, a proposito del Matrimonio Concordatario, si è parlato di un vero e proprio procedimento, scandito da una serie di passaggi parimenti essenziali per il conseguimento del risultato finale, vale a dire per il conseguimento degli effetti civili del matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico. PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile, terza edizione*, Torino: G. Giappichelli, 2002.

Cfr. anche, sullo stesso argomento: FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012. E cfr. CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999.

matrimonio e di consentire a chiunque vi abbia interesse di proporre eventuale opposizione.

L'atto matrimoniale pone in gioco interessi e situazioni talmente rilevanti sia per i singoli contraenti, sia per l'intera collettività, che l'Ordinamento non può non richiedere che l'atto sia pubblicizzato nel modo migliore possibile, dove per migliore s'intende quello più efficace. In tale ottica, vanno visti naturalmente l'obbligo che il matrimonio concordatario sia necessariamente preceduto dalle pubblicazioni e la conseguente preclusione a che possano essere trascritte forme matrimoniali, pure previste dal diritto canonico, che tuttavia non prevedano una previa fase pubblicitaria della natura sopraindicata.

Per quanto attiene al Matrimonio Concordatario, l'effettuazione della fase pubblicitaria, consistente nelle Pubblicazioni, è normata da un combinato disposto di norme che possono così individuarsi:

- a) Art. 6 Legge Matrimoniale 27 maggio 1929 n. 847 (per la parte ancora vigente);
- b) artt. 93-98 c.c.;
- c) art 55 terzo comma d.p.r. 30 ottobre 2000 n.396, come integrato dall'art. 32 legge 69/2009 (in materia di pubblicità on line), nonché dal d.p.r. 3 novembre 2000 n.396 (Regolamento per la disciplina dello stato civile).

In sostanza, l'iter pubblicitario è il seguente: la pubblicazione è effettuata dall'ufficiale di Stato Civile, dopo che lo stesso abbia accertato che non vi siano impedimenti non dichiarati e che le dichiarazioni siano esatte. La richiesta, oltre che dalle persone interessate, deve provenire anche dal ministro del Culto Cattolico davanti al quale sarà celebrato il matrimonio. In tal senso, secondo l'opinione prevalente, non v'è motivo per non ritenere ancora vigente la normativa dettata dalla legge matrimoniale del '29, la quale assegna anche al parroco il compito di richiedere la pubblicazione all'Ufficiale dello Stato Civile¹². Le pubblicazioni, ai sensi dell'art. 55

¹² È da sottolineare che le cd. "Pubblicazioni Canoniche" non possono mai sostituire quelle effettuate presso l'albo pretorio. Vedi ERICO VITALI, ANTONIO G. CHIZZONITI. *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Milano, ed. Giuffrè, 2006.

comma 3 d.p.r. 2000/396, debbono restare affisse per almeno *otto giorni* (dopo i quali devono passare almeno altri quattro giorni perché sia possibile la celebrazione del matrimonio).

Sulla vigenza di tale termine si innestano però le disposizioni dell'art. 100 c.c., ritenuto applicabile anche al matrimonio concordatario.¹³

Nell'ambito dell'iter pubblicitario dell'istituto matrimoniale concordatario, particolare rilievo assume attualmente *l'art. 32 legge 69/2009*, in virtù del quale la pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2011, deve avvenire tramite il cd. albo pretorio on-line. Tutte le amministrazioni pubbliche, a partire da tale data, hanno infatti l'obbligo di pubblicare sul proprio sito tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Le pubblicità cartacee non hanno più valore legale ed in caso di inosservanza di tale normativa, la cerimonia non potrà essere celebrata. Nel caso in cui venga comunque utilizzata esclusivamente la pubblicazione cartacea, il matrimonio non sarà tuttavia né nullo né annullabile; potrà esclusivamente essere comminata una sanzione amministrativa a carico degli sposi e dell'ufficiale di Stato Civile responsabile dell'omissione. Resta da vedere se tale strumento pubblicitario consentirà di superare il rilievo, che veniva sollevato in dottrina¹⁴, secondo cui l'obbligo pubblicitario assolto nelle tradizionali forme, specialmente

¹³ Ai sensi dell'art. 100 codice civile, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, il Tribunale può ridurre i termini di pubblicazione ove ricorrano siano gravi motivi. In presenza di gravissimi motivi, con le stesse modalità, il Tribunale ne autorizza altresì l'omissione. "Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

¹⁴ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile, terza edizione*, Torino: G. Giappichelli, 2002, pag. 25 e ss..

nelle grandi città, consentiva solo in minima parte il raggiungimento dello scopo prefissato.

Entro tre giorni dalla scadenza del termine previsto per la pubblicazione, l'ufficiale dello Stato Civile deve rilasciare dichiarazione attestante che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.¹⁵

Le pubblicazioni perdono efficacia ove il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni dalle pubblicazioni stesse.

Poiché lo scopo delle pubblicazioni è quello di rendere nota la volontà matrimoniale, la normativa statutale, certamente applicabile anche al matrimonio concordatario, disciplina il regime delle opposizioni al matrimonio, la cui competenza spetta al giudice ordinario. Lo stesso avviene nel caso di rifiuto delle pubblicazioni da parte dell'ufficiale di Stato Civile.¹⁶ Detta normativa è contenuta negli artt. 102- 104 c.c.

A commento delle brevi note che si sono riservate alla fase pubblicitaria dell'atto matrimoniale concordatario, si possono trarre alcune considerazioni. La prima e più ovvia è che lo Stato, per ciò che attiene al regime pubblicitario del Matrimonio stesso, a riprova dell'importanza attribuita a tale momento, si è riservato il pieno controllo sulla fase pubblicitaria stessa. Ciò avviene sia a livello procedurale, sia col mantenimento della funzione giurisdizionale, nel caso in cui sorgesse la necessità di dirimere eventuali controversie rispetto a tale ambito. Tali controversie potrebbero avere ad oggetto sia immotivati rifiuti da parte dell'Ufficio dello Stato Civile a procedere alle richieste pubblicazioni¹⁷, sia eventuali opposizioni al Matrimonio.¹⁸

¹⁵ L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di effettuare la pubblicazione a meno che non vi siano impedimenti:

- a) che siano comuni al diritto matrimoniale,
- b) che vi sia un impedimento alla trascrivibilità del matrimonio.

¹⁶ Contro il rifiuto delle pubblicazioni opposto dall'ufficiale di stato civile è sempre possibile ricorrere al Tribunale.

¹⁷ I soggetti legittimati a proporre opposizione al matrimonio sono diversi e sono indicati nell'art. 102 c.c..

¹⁸ È interessante sottolineare che il primo comma dell'art. 104 c.c., in seguito abrogato dall'art. 110 dpr 3 novembre 2000 n. 396, prevedeva che a seguito della opposizione vi fosse la sospensione automatica della celebrazione del matrimonio, ciò fino al passaggio in

Da ultimo, sempre in tema di pubblicazioni, va considerato l'art. 81 c.c., secondo cui la cosiddetta *Promessa di Matrimonio*, quale fatto legittimante una possibile azione risarcitoria nel caso di immotivato rifiuto a contrarre matrimonio, può essere provata anche con la avvenuta effettuazione delle pubblicazioni.

Passando ora al momento celebrativo, bisogna preliminarmente considerare come la valenza religiosa dell'atto giochi un ruolo predominante. La celebrazione del matrimonio concordatario deve infatti avvenire secondo le disposizioni del diritto canonico.¹⁹

In considerazione di quanto appena detto, viene conferita all'istituto matrimoniale una doppia veste, nel cui ambito taluni atti compiuti dal ministro del culto, atti che come anticipato, costituiscono ossatura di un vero e proprio "procedimento amministrativo", vengono dallo stesso compiuti nella veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.²⁰ Se così non fosse, bisognerebbe ipotizzare l'esistenza nell'ordinamento di procedimenti amministrativi in senso tecnico facenti capo a soggetti appartenenti ad ordinamenti altri rispetto a quello statale. Sempre in tale prospettiva, sarebbe interessante valutare la responsabilità del ministro che volontariamente omettesse di adempiere agli obblighi civili previsti dalle norme concordatarie. Sarebbe in questo caso ravvisabile in capo allo stesso una responsabilità per omissione di atti d'ufficio?

giudicato della relativa sentenza. Attualmente, a seguito di tale abrogazione, sembra assodato che la sospensione della celebrazione non consegua quale effetto automatico della opposizione. Naturalmente delicati problemi si pongono nel caso in cui il matrimonio venga comunque celebrato nonostante l'opposizione e questa venga poi accolta con sentenza passata in cosa giudicata. Vedi FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012.

¹⁹ V. canoni 1108 e segg. cod. dir. can.

²⁰ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile, terza edizione*, Torino: G. Giappichelli, 2002. In relazione alla fase celebrativa ci si è posti la questione riguardante la qualificazione giuridica da attribuire al ministro del culto officiante. Secondo Moneta l'officiante è ministro del culto per la parte più strettamente religiosa dell'atto, riveste invece la qualifica di pubblico ufficiale quando, sia nell'ambito della fase celebrativa (lettura degli artt. del c.c.), sia successivamente (redazione doppio atto originale e tempestivo invio all'ufficio dello stato civile), sarebbe tenuto a comportamenti previsti dall'ordinamento statale.